

CONDIZIONI COMMERCIALI GENERALI

§1 Ambito di applicazione

1. Queste condizioni non si applicano ai contratti con i consumatori.
2. Se non diversamente concordato per iscritto, vengono esclusivamente applicate queste condizioni. Condizioni contrattanti o divergenti del committente non sono per noi vincolanti, anche se non ci siamo opposti espressamente o abbiamo effettuato la fornitura con la consapevolezza di condizioni contrattanti.

§2 Stipula del contratto

1. Le nostre offerte rimangono senza impegno riguardo prezzo, quantità, termine di consegna e le possibilità di fornitura. Gli ordini del committente diventano vincolanti per noi solo con conferma scritta o stampata (anche fattura o bolla di consegna).
2. Altri ordini, istruzioni, dichiarazioni e comunicazioni del committente sono validi informalmente. Le modifiche successive devono essere chiaramente identificate come tali. Incombe al richiedente dimostrare il contenuto nonché la correttezza e completa trasmissione.
3. Nella misura in cui per le dichiarazioni è richiesta la forma scritta, la telemittenza di dati e qualsiasi altra forma leggibile è considerata equivalente alla forma scritta se rende riconoscibile il rilasciante.

§3 Entità delle forniture e prestazioni

1. Per quanto riguarda i nostri documenti (disegni, dati tecnici, ecc.) allegati alle nostre offerte, questi sono solo indicativi e non rappresentano alcuna caratteristica garantita. La nostra eventuale consulenza tecnica applicativa in parole, per iscritto e attraverso prove viene effettuata al meglio delle nostre conoscenze, ma è considerata solo come indicazione non vincolante, anche in riferimento ad eventuali diritti d'autore di terzi, e non esonera il committente dalla propria verifica di idoneità dei prodotti da noi forniti per i processi e gli scopi previsti.
2. Ci riserviamo espressamente il diritto di modificare i metodi di produzione, i materiali, ecc. anche dopo la stipula del contratto, a condizione che ciò non modifichi il prezzo e/o i dati funzionali essenziali o i tempi di consegna.
3. Ci riserviamo il diritto di consegnare quantità superiori o inferiori al 10% della quantità ordinata a causa della produzione. Il committente non può derivare alcun diritto da una tale variazione di quantità.

§4 Termini di consegna

1. I termini di consegna da noi indicati non sono vincolanti. Il presupposto di ciò è il completo chiarimento di tutti i dettagli tecnici. Qualcos'altro vale solo se è stata espressamente concordata per iscritto.
2. Se in un caso specifico è stato espressamente concordato per iscritto un determinato termine di consegna, siamo in mora solo per un sollecito scritto a parte e dopo la scadenza di un termine supplementare ragionevole vi stabilisci.
3. Forza maggiore di qualsiasi tipo, disturbi/guasti imprevedibili aziendali, del traffico o di spedizione, danni dovuti a incendio, inondazioni, carenze imprevedibili di manodopera, energia, materie prime o materiali ausiliari, scioperi, serrate, disposizioni delle autorità o altri ostacoli di cui non siamo responsabili, che riducono, ritardano, impediscono o rendono irragionevoli la produzione, la spedizione, il collaudo o il consumo, ci esonerano dall'obbligo di consegna o di collaudo per la durata e l'entità del disturbo/guasto. Se a causa del disturbo/guasto la consegna e/o il collaudo viene superato di più di 8 settimane, entrambe le parti hanno il diritto di recedere dal contratto. In caso di interruzione parziale o totale delle nostre fonti di approvvigionamento, non siamo obbligati ad acquistare da fornitori esterni.

§5 Trasferimento dei rischi, spedizione, imballaggio

1. Il rischio di disfatte, perdita o danneggiamento della merce da fornire viene trasferito al committente al momento della sua spedizione o, in caso di ritiro da parte del committente, al momento della sua messa a disposizione. In assenza di un accordo scritto in tal senso, ci riserviamo il diritto di scegliere l'itinerario e il tipo di spedizione.
2. I costi dell'imballaggio standard non saranno addebitati. Imballaggi speciali saranno fatturati al prezzo di costo. I costi supplementari causati da speciali richieste di spedizione da parte del committente sono a carico del committente. Lo stesso vale per gli aumenti delle tariffe di nolo successivi alla stipula del contratto, per eventuali costi aggiuntivi per deviazioni, costi di stoccaggio, ecc. a meno che non sia stata concordata una consegna franco di porto.
3. Le consegne all'estero saranno effettuate sulla base degli Incoterms 2010.

§6 Prezzo, condizioni di pagamento, sicurezza

1. I nostri prezzi non sono vincolanti per ordini di un valore netto minimo di 100 EUR. Le quantità minime formulate di volta in volta si applicano ai singoli articoli dell'ordine. Il valore minimo dell'ordine non deve essere inferiore a 100, - EUR netti. Per ordini inferiori a EUR 100, - netto dell'ordine, addebiteremo un supplemento di EUR 10, - per piccole quantità o aumenteremo l'ordine a EUR 100, - netto tenendo conto delle nostre unità di vendita. Ordini inferiori a EUR 20, - netti non saranno forniti.
2. Saranno fatturati i prezzi validi il giorno dell'ordine, salvo diverso accordo scritto. In caso di aumento generale dei prezzi nel periodo tra la stipula del contratto e la consegna, il committente ha il diritto di recedere dal contratto entro 2 settimane dalla notifica dell'aumento dei prezzi, a meno che l'aumento dei prezzi non dia diritto al committente di recedere dal contratto, a meno che l'aumento dei prezzi non si basi esclusivamente ad un aumento delle tariffe di trasporto. Il diritto di recesso non si applica ai contratti di fornitura a lungo termine (contratti di debito a lungo termine). I pagamenti anticipati e gli account devono essere eseguiti con l'aggiunta dell'IVA.
3. Se dopo la stipula del contratto si verificano cambiamenti nelle condizioni economiche del committente che possono pregiudicare l'adempimento dell'obbligo di pagamento da parte del committente, o se tali circostanze ci vengono a conoscenza solo in quel momento, abbiamo il diritto di trattenerne la fornitura della merce fino a quando: a) il committente ha pagato in anticipo o b) ha fornito adeguate garanzie. Se quest'ultimo non si verifica entro un periodo di tempo ragionevole, abbiamo il diritto di recedere dal contratto, anche se non abbiamo ancora prestatato alcun servizio.
4. È esclusa la ritenzione (del pagamento) da parte del committente. Egli può solo compensare crediti non contestati o legalmente stabiliti.
5. Concediamo uno sconto del 2% per pagamenti (eccetto cambiali) effettuati entro 10 giorni, calcolato dalla data della fattura; altrimenti la data di pagamento è di 30 giorni al netto. Il committente è in mora alla scadenza del 30° giorno successivo alla data di fatturazione, senza solleciti. Ci riserviamo il diritto di utilizzare i pagamenti per saldare le fatture scadute più vecchie, cui gli interessi di mora e i relativi costi maturati, nell'ordine seguente: costi, interessi, credito principale.
6. Cambiali e assegni sono accettati solo a scopo di pagamento. L'accettazione di cambiali richiede in ogni caso il nostro esplicito consenso scritto. In tal caso, le spese bancarie, di sconto e di incasso sono separatamente a carico del committente.

§7 Pretese del committente in caso di difetti materiali

1. Per i difetti materiali, concediamo il reintegro in conformità alle disposizioni di legge solo, riparando i difetti di ricettario, di qualità o di altro tipo a nostra discrezione e gratuitamente entro un termine di scadenza ragionevole o fornendo merci sostitutive. Sono escluse eventuali altre o più ampie pretese del committente per difetti materiali. Fatto salvo il seguente punto 5.
2. In caso di reclamo per difetti materiali, dovranno esserci inviati dei campioni rappresentativi della merce oggetto del reclamo per poterne valutare il difetto. La rimanenza della merce reclamata sarà tenuta a nostra disposizione – gratuitamente per noi – per un periodo di un mese senza espressamente richiesto; su richiesta, la merce dovrà essere inviata indietro per poterla controllare.
3. All'esistenza di difetti materiali siamo obbligati all'adempimento successivo solo, quando il committente ci ha specificato per iscritto i difetti materiali riconoscibili ai sensi del § 377, 378 HGB entro un termine di 10 giorni dal ricevimento della merce e ce lo ha comunicato entro tale termine, salvo il fatto che non abbia già rivenduto l'oggetto non migliorato nel corso della normale attività commerciale prima della scoperta o della riconoscibilità del difetto materiale.
4. Le descrizioni del prodotto o altre caratteristiche della merce consegnata menzionate nei documenti dell'ordine, non contengono alcuna caratteristica e/o garanzia garantita.
5. Se non siamo disposti ad eliminare i difetti materiali o non siamo in grado di farlo entro i termini ragionevoli da noi stabiliti, il committente ha il diritto di recedere dal contratto o di richiedere una riduzione del prezzo d'acquisto. Sono escluse ulteriori pretese del committente, indipendentemente dalla base giuridica - in particolare le richieste di risarcimento danni, anche di natura extracontrattuale - nella misura in cui noi, i nostri dirigenti e gli altri ausiliari possiamo essere accusati di normale negligenza solo come violazione dell'obbligo. Siamo responsabili per danni indiretti o danni non prevedibili al momento della stipula del contratto, solo in caso di colpa grave. Fatto salvo le disposizioni legali obbligatorie in materia di responsabilità.
6. La scadenza del periodo di garanzia è di 6 mesi a partire dal momento del trasferimento dei rischi.

§8 Riserva di proprietà

1. La proprietà delle merci sarà trasferita al committente solo, quando quest'ultimo ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto commerciale con noi, compresi i diritti accessori, le richieste di risarcimento danni e il pagamento di assegni/cambiali. Ciò vale anche per le pretese di tali società se delle nostre singole pretese sono incluse in una fattura corrente e il saldo è stato raggiunto e riconosciuto.
2. Qualsiasi elaborazione o trasformazione della merce soggetta a riserva di proprietà da parte del committente deve sempre essere eseguita per nostro conto. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene lavorata con altri oggetti non di nostra proprietà, allora in tal caso acquistiamo la proprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore della merce soggetta a riserva di proprietà rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione. Tra altro, lo stesso vale per l'oggetto risultante dalla trasformazione e per le merci soggette a riserva di proprietà.

3. Abbiamo il diritto, senza fissare un termine supplementare e senza recedere dal contratto, di richiedere al committente la restituzione della merce soggetta a riserva di proprietà se quest'ultimo è in mora con l'adempimento dei suoi obblighi nei nostri confronti. Il ritiro della merce soggetta a riserva di proprietà costituisce un recesso dal contratto solo se lo dichiariamo espressamente per iscritto.
4. Il committente ha il diritto di rivendere l'oggetto della fornitura nel corso della normale attività commerciale. Tuttavia egli ci cede, già ora, tutte le pretese, derivanti dalla rivendita nei confronti dell'acquirente o di terzi, indipendentemente dal fatto che la merce soggetta a riserva di proprietà venga rivenduta senza o dopo la lavorazione. La cessione comprende tutti le pretese con tutti i diritti accessori e di garanzia, inclusi cambiali e assegni. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene venduta insieme ad altri oggetti ad un prezzo totale, la cessione è limitata alla parte della pretesa corrispondente alla quota di proprietà della merce da noi fornita. Se il committente utilizza la merce soggetta a riserva di proprietà per la lavorazione contro pagamento di oggetti di proprietà di terzi, con ciò egli cede anticipatamente a noi il suo diritto al compenso nei confronti di terzi, a scopo di garanzia sopra menzionato. Finché il committente adempie ai suoi obblighi di pagamento nei tempi previsti, ha il diritto di risuotere egli stesso le pretese derivanti da una rivendita o da un perfezionamento della merce. Sono escluse e invalide le concessioni in pegno e qualsiasi altra cessione di crediti derivanti da ciò.
5. Se ci sembra che la realizzazione dei nostri diritti sia a rischio, il committente deve, su richiesta, comunicarci la cessione dei suoi acquirenti e fornirci tutte le informazioni e i documenti necessari. Il committente è tenuto ad informarci immediatamente di eventuali accessi di terzi alla merce soggetta a riserva di proprietà e alle pretese cedute.
6. Se il valore delle garanzie a noi spettanti supera di oltre il 20% le nostre pretese da garantire nei confronti del committente, siamo obbligati a svincolare le garanzie in questa misura su richiesta del committente. La scelta della garanzia da svincolare avviene da noi.

§9 Luogo di adempimento e foro competente; diritto applicabile; clausola di efficacia

1. Luogo di adempimento per la fornitura e il pagamento è Leipheim.
2. Il foro competente è Memmingen. Inoltre, abbiamo diritto a far valere le nostre pretese presso il foro competente generale del committente.
3. Vale esclusivamente il diritto tedesco. Le clausole commerciali abituali devono essere interpretate in conformità con gli Incoterms in vigore al momento. Nel caso sia stato concordato che i dazi doganali e di importazione del paese di destinazione sono a nostro carico, gli eventuali aumenti di tali dazi che entrano in vigore tra la data di consegna della conferma d'ordine e la fornitura della merce sono a carico del committente. Tutte le altre spese, dritti, tasse e costi relativi al contratto d'acquisto sono a carico del committente.
4. Qualora singole clausole delle presenti condizioni di vendita e di fornitura dovessero essere o diventare inefficaci in totale o in parte, ciò non pregiudica l'efficacia delle altre clausole e/o di altre parti di tali clausole. Disposizioni contrattuali inefficaci vanno sostituite dalle parti da regolamenti simili che si avvicinano allo scopo economico della disposizione contrattuale diventata inefficace e che sia applicabile.

§10 Protezione dei dati

1. Ai sensi del § 26 comma 1 BDSG, facciamo notare che noi memorizziamo i dati personali venuti a conoscenza per l'adempimento del contratto.

§11 Contratti d'acquisto internazionali

- Nella misura in cui l'ordinante (committente) ha la propria sede al di fuori della Germania, si applica esclusivamente il diritto tedesco, compresa la CISG [Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili]. In questo caso, in deroga alle condizioni di vendita di cui sopra, si applicano le seguenti disposizioni speciali:
1. Modifiche o revocche del contratto richiedono la forma scritta. Ciò vale anche per gli accordi relativi all'annullamento della presente clausola della forma scritta.
 2. Siamo responsabili nei confronti dell'ordinante (committente) per danni ai sensi delle disposizioni di legge nella misura in cui la violazione del contratto si basa su una violazione contrattuale intenzionale o per negligenza grave da parte nostra; la colpa dovuta dai nostri rappresentanti o ausiliari viene attribuita a noi. Siamo inoltre responsabili ai sensi delle disposizioni di legge se e nella misura in cui violiamo un obbligo contrattuale essenziale.
 3. In caso di fornitura di merce non conforme al contratto, l'ordinante (committente) ha il diritto di recedere dal contratto o di ricevere una fornitura sostitutiva solo, se sono escluse richieste di risarcimento danni nei nostri confronti o se non è ragionevole per l'ordinante (committente) valorizzare la merce non conforme al contratto e far valere i danni rimanenti. In questi casi, abbiamo per prima cosa il diritto di eliminare tali difetti. Se l'eliminazione dei difetti non riesce e/o comporta un ritardo irragionevole, l'ordinante (committente) ha il diritto, a sua discrezione, di dichiarare risolto il contratto o di richiedere una fornitura sostitutiva della merce. A tal proposito, l'ordinante (committente) ha il diritto di farlo anche se l'eliminazione del difetto causa disagi irragionevoli o se vi è incertezza circa il rimborso di eventuali spese sostenute dall'ordinante (committente). L'eliminazione del difetto è considerata fallita dopo il secondo tentativo eseguito senza successo.
 4. Le risposte del cliente ad una nostra offerta, che devono costituire un'accettazione, ma che contengono supplementi o variazioni, costituiscono sempre un rigetto della nostra offerta, combinata con una nuova offerta dell'ordinante (committente), anche se i supplementi o variazioni non modificano in modo significativo le condizioni dell'offerta.
 5. Non assumiamo nessuna garanzia che la merce da noi fornita sia conforme alle norme e agli standard, nonché alle leggi del luogo in cui la merce da noi fornita deve essere utilizzata o rivenduta, a meno che non si tratti di norme riconosciute a livello internazionale come, in particolare, le norme ISO applicabili alla merce, o che l'ordinante (committente) ci abbia comunicato le norme o altri regolamenti applicabili prima della stipula del contratto e noi abbiamo espressamente confermato il loro adempimento mediante la merce. La compatibilità tecnica della merce da noi fornita con utensili/atrezzi e macchine dell'ordinante (committente) o dei suoi acquirenti rientra nella responsabilità dell'ordinante (committente), salvo, ciò è stata da noi espressamente confermata.
 6. Gli interessi di mora sono di 8 punti percentuali superiore al tasso d'interesse base ai sensi del § 247 BGB [codice civile tedesco] nella sua rispettiva stesura.
 7. Nella misura in cui siamo tenuti a rimborsare il prezzo di acquisto, secondo l'art. 84 comma 1 CISG questo sarà pagato con il tasso d'interesse legale ai sensi del § 246 BGB [codice civile tedesco]. In caso cadiamo in mora, il pertinente tasso d'interesse sarà applicato a partire dal giorno d'inizio di mora.
 8. In deroga dell'art. 90 CISG, non sono applicabili altri accordi internazionali già stipulati o da stipulare in futuro.

Edizione : Leipheim, den 1. Juli 2013

boeck GmbH